

Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 Legge 30.12.2010 n. 240 e ss. mm. ii.)

*(Emanato con D.R. n. 1611/2019 del 09/09/2019 aggiornato
con le modifiche di cui al DR n. 1605/2025 del 11/10/2025)
Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa*

Indice

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Fonti di finanziamento del Fondo per la premialità
- Art. 3 Compenso per incarico aggiuntivo a favore del personale docente e ricercatore
- Art. 4 Compenso premiale per progetti competitivi a favore del personale docente e ricercatore
- Art. 5 Compenso premiale per Principal Investigator ERC
- Art. 6 Compenso accessorio per progetti competitivi
- Art. 7 Premialità a favore del personale docente e ricercatore per specifici programmi ministeriali
- Art. 8 Premialità a favore del personale contrattualizzato del Comparto Istruzione e Ricerca
- Art. 9 Limite di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore
- Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità di professori di I e II fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato (di seguito denominato anche personale strutturato), ai sensi dell'art. 9 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di seguito denominato Fondo per la premialità.

Art. 2 Fonti di finanziamento del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse finanziarie:
 - a) stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005;
 - b) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - c) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - d) di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori.
2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti esterni pubblici e privati, ivi incluse le risorse derivanti da economie di progetti gestiti presso i Dipartimenti e le altre Strutture dotate di autonomia gestionale, con le seguenti esclusioni:

- a) risorse per le quali vi siano previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale da parte dell'ente finanziatore o dalle disposizioni sulla base delle quali i contributi sono stati concessi, oppure da provvedimenti adottati dagli Organi di Ateneo, anche su motivata segnalazione delle Strutture.

Art. 3 Compenso per incarico aggiuntivo a favore del personale docente e ricercatore

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), così come certificate annualmente in sede di bilancio consuntivo, sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestione, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Sulla base delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, individua le tipologie di incarichi incentivabili, la durata della misura incentivante e il relativo importo.
3. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
4. Gli incarichi sono attribuiti con provvedimento del Rettore.
5. La liquidazione dei compensi riguardanti gli incarichi di cui al presente articolo avviene, al termine del periodo di incentivazione, con disposizione del Dirigente del personale a seguito della verifica del rispetto dei requisiti stabiliti con la delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. La liquidazione deve tenere conto del limite di cui al successivo art. 9 sulla base di un'autocertificazione presentata dagli aventi diritto al Dirigente del personale.
7. Il pagamento è di competenza dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Generale.

Art. 4 Compenso premiale per progetti competitivi a favore del personale docente e ricercatore

1. Le economie di gestione, di cui all'art. 2, comma 2, sono quelle che risultano alla conclusione di progetti di natura istituzionale finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, sulla base di una valutazione comparativa effettuata secondo criteri stabiliti dall'ente finanziatore (progetti competitivi) e si realizzano:
 - a) a seguito dell'incasso del contributo finale;
 - b) dopo avere adempiuto a tutte le relative obbligazioni.
2. Il Responsabile scientifico del progetto, d'intesa con il Responsabile dei fondi (se diverso), può richiedere all'organo deliberante della Struttura, attraverso la presentazione di un piano di riparto, l'approvazione di un compenso premiale a valere sulle economie di gestione, secondo quanto previsto nei successivi commi. Tale richiesta deve essere presentata entro 12 mesi dalla data dell'incasso finale, a pena di decadenza, e può essere presentata una sola volta. In caso di assenza dell'incasso finale, il termine decorre dal primo momento utile in cui si possono considerare formalmente consolidate le economie di gestione.

3. Il Responsabile amministrativo della Struttura verifica la consistenza delle economie di gestione e l'ammissibilità dell'erogazione del compenso premiale alla luce dell'art. 2 comma 2, lettere a) e b).
4. L'erogazione del compenso premiale è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - a) sull'ammontare totale delle economie di gestione, così come verificate dal Responsabile amministrativo, viene prelevato l'1% a favore della costituzione di uno specifico fondo rischi di Ateneo e un ulteriore 1% a favore del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, da ripartire in base a quanto definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo;
 - b) nel limite massimo del 50% delle risorse che residuano dopo i prelievi di cui alla lettera a), il Responsabile scientifico decide in quale misura ripartire le economie di gestione;
 - c) sulla quota di cui alla lettera b), si effettuano i seguenti prelievi:
 - il 18% a favore del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, da ripartire in base a quanto definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo;
 - il 2% che entra nella disponibilità di ciascuna Struttura;
 - d) nel limite della quota residua di cui alla lettera c), il Responsabile scientifico del progetto formula il piano di riparto dei compensi premiali a favore del personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, coinvolto nel progetto, in relazione all'effettivo impegno. Da tali compensi sono scorporati gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente;
 - e) ciascun docente e ricercatore, anche a tempo determinato, incluso nel piano di riparto può percepire un importo individuale massimo di € 40.000 (lordo dipendente) per ciascun progetto, e comunque nel limite massimo annuo di cui al successivo art. 9, e a tal fine deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto del limite;
 - f) il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato può ricevere il compenso premiale a condizione che abbia ottenuto con esito positivo, nei 12 mesi precedenti alla richiesta del riparto di cui al precedente comma 2 dell'art. 4, la valutazione di cui all'art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, come disciplinata dall'art. 3 del vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - g) l'Organo della Struttura delibera esclusivamente in merito al piano di riparto proposto. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo della Struttura in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile scientifico deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta.
5. L'erogazione dei compensi premiali previsti nel piano di riparto approvato e l'effettuazione dei prelievi di cui al comma 4 del presente articolo sono di competenza di ciascuna Struttura.
6. Se a seguito di eventuali audit vengono disposti tagli del contributo assegnato all'Ateneo, a questi si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse non utilizzate ai sensi del comma 4, o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto e del Responsabile dei fondi (se diverso). Nel caso tali risorse risultino insufficienti, per l'ammontare residuo si ricorre al fondo rischi di cui al precedente comma 4 lettera a).

7. Ai docenti e ricercatori inclusi nel piano di riparto è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 5 Compenso premiale per Principal Investigator ERC

1. Il Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto finanziato dallo European Research Council di tipo Starting, Consolidator, Advanced, Synergy, può richiedere l'erogazione di un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2 comma 2.
2. Il PI può richiedere l'erogazione di un compenso premiale a seguito dell'incasso di ciascuna *tranche* di finanziamento (ad esclusione del prefinanziamento) o, per i progetti "*lump sum*", a seguito dell'approvazione dei report scientifici intermedi da parte dell'ente finanziatore. La richiesta è preceduta dalla verifica della sostenibilità complessiva del progetto e viene presentata alla Struttura presso cui è gestito il progetto entro 3 mesi dalla data dell'incasso della *tranche* di finanziamento o dell'approvazione del report periodico per i progetti "*lump sum*", a pena di decadenza.
3. L'erogazione del compenso premiale è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - a) per i progetti a rendicontazione a costi reali o "*actual cost*": il compenso premiale non può eccedere l'importo massimo di € 3.500 (lordo dipendente) per ogni mese di durata del periodo di rendicontazione oggetto della *tranche* di finanziamento e il limite del 50% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore a favore dell'Ateneo;
 - b) per i progetti a rendicontazione forfettaria o "*lump sum*": il compenso premiale non può eccedere l'importo massimo di € 3.500 (lordo dipendente) per ogni mese di durata del periodo di rendicontazione e il limite del 50% dei costi indiretti previsti nel budget di progetto, limitatamente alla quota di Ateneo, e calcolati pro-quota sulla durata del periodo di rendicontazione;
 - c) sulla quota di costi indiretti rendicontati ed erogati a favore dell'Ateneo per il caso di progetti "*actual cost*" o sulla quota di costi indiretti previsti nel budget di progetto, limitatamente alla quota di Ateneo, e calcolati pro-quota sulla durata del periodo di rendicontazione per il caso dei progetti "*lump sum*", verificata dal Responsabile amministrativo della Struttura, si applicano i seguenti prelievi:
 - l'1%, che concorre alla costituzione di uno specifico fondo rischi di Ateneo;
 - l'1% a favore del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, da ripartire in base a quanto definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo;
 - d) il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato può ricevere il compenso premiale a condizione che abbia ottenuto con esito positivo, nei 12 mesi precedenti alla richiesta di erogazione di cui al comma 2 dell'art. 5, la valutazione di cui all'art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, come disciplinata dall'art. 3 del vigente Regolamento di Ateneo in materia.

Dal compenso premiale sono scorporati gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente. Il compenso premiale deve rispettare il limite annuo di cui al successivo art. 9; ai fini della verifica di tale limite, all'atto della richiesta di compenso premiale il PI presenta l'autocertificazione delle somme percepite.

4. Il Responsabile della Struttura, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi, prende atto della richiesta e dispone la liquidazione.
5. L'erogazione del compenso premiale e l'effettuazione dei prelievi di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo sono di competenza di ciascuna Struttura.
6. Se a seguito di eventuali audit vengono disposti tagli del contributo assegnato all'Ateneo, a questi si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse non utilizzate ai sensi del comma 3 o di altri fondi nella disponibilità del PI. Nel caso tali risorse risultino insufficienti, per l'ammontare residuo si ricorre al fondo rischi di cui al precedente comma 3 lettera c).
7. Alla conclusione del progetto, tenuto conto dei compensi premiali a favore del PI ai sensi dei commi precedenti, compreso quello relativo all'ultima tranche di finanziamento, e qualora risultino ulteriori economie di gestione, il PI può decidere se destinare una quota a titolo di compenso premiale per progetti competitivi, secondo quanto disciplinato al precedente art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6 Compenso accessorio per progetti competitivi

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2 sono destinate all'erogazione di un compenso accessorio a favore dei vincitori di progetti nell'ambito di programmi competitivi le cui disposizioni, così come verificate dall'Area competente dell'Amministrazione Generale, prevedono la corresponsione di una somma prestabilita per la durata del progetto.
2. Al personale vincitore dei progetti di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto il trattamento stipendiale in ragione dell'inquadramento presso l'Ateneo e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di compenso accessorio. A seguito di eventuali adeguamenti del trattamento retributivo fisso disposti da normativa nazionale per gli anni di durata del progetto, l'importo del trattamento accessorio è contestualmente ridotto in misura pari all'incremento stipendiale riconosciuto.
3. La Struttura di appartenenza, incassato il provento, provvede a rendere disponibile all'Area Finanza e Contabilità la quota anno per anno necessaria a garantire la copertura del costo per i nuovi reclutamenti di personale a tempo determinato o della sola differenza a titolo di accessorio nel caso in cui il trattamento stipendiale sia a carico dell'Ateneo.
4. Il compenso accessorio di cui al presente articolo viene corrisposto contestualmente all'erogazione mensile del trattamento stipendiale.

Art. 7 Premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza a favore del personale docente e ricercatore

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 2 rientra la quota destinata alla premialità del personale docente e ricercatore derivante dai progetti finanziati dall'iniziativa Dipartimenti di Eccellenza. Tali risorse sono finalizzate ad attribuire compensi premiali al personale docente e ricercatore.

2. I compensi di cui al presente articolo possono essere erogati, limitatamente alle quote annuali, solo nel caso di raggiungimento dei target di spesa previsti dal monitoraggio annuale sulla base delle risorse effettivamente trasferite dal Ministero non già utilizzate e che non hanno una destinazione vincolata.
3. Il Responsabile del progetto propone all'Organo di Dipartimento un piano di riparto, che individua i nominativi del personale docente e ricercatore destinatario del compenso premiale e il relativo importo, tenuto conto dei criteri deliberati da ciascun Dipartimento in coerenza con il progetto approvato e comunque nel limite massimo annuo di cui al successivo art. 9. Gli aventi diritto devono autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al successivo art. 9.
4. L'Organo di Dipartimento delibera in merito al piano di riparto proposto, di cui al precedente comma 3.
5. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura.

Art. 8 Premialità a favore del personale contrattualizzato del Comparto Istruzione e Ricerca

1. Delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, una quota è destinata all'incentivazione del personale contrattualizzato come di seguito specificato:
 - a) la quota del prelievo dalle entrate complessive dei Corsi professionalizzanti, come quantificata dall'art. 8, comma 6 del *Regolamento in materia di corsi professionalizzanti*;
 - b) la quota destinata alla premialità del personale tecnico amministrativo nell'ambito dei Dipartimenti di Eccellenza;
 - c) la quota destinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo al personale contrattualizzato nell'ambito di eventuali ulteriori progetti o programmi che prevedano tale destinazione delle risorse;
 - d) la quota pari all'1% delle economie di gestione, di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) e di cui all'art. 5 comma 3 lettera c);
 - e) la quota dei compensi premiali per progetti di ricerca e programmi di carattere competitivo destinata al personale contrattualizzato, come quantificata dal precedente art. 4 comma 4, lettera c);
 - f) la quota di risorse destinata a favore della premialità del personale contrattualizzato da eventuali altri regolamenti di Ateneo adottati sulla base di specifiche disposizioni di legge.
2. Le risorse di cui al punto precedente sono distribuite in base a quanto definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo.

Art. 9 Limite di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore

1. Tutti i compensi previsti dal presente Regolamento concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ateneo.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo online di Ateneo.
2. Con riferimento all'articolo 4, il presente Regolamento si applica ai progetti competitivi per i quali non sia già stato deliberato e approvato il piano di riparto dall'Organo di Struttura ai sensi dell'articolo 4 del previgente Regolamento. Il prelievo del 18% a favore del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca si applica a far data dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2024.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si applicano ai progetti ERC finanziati nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe. I PI di tali progetti hanno 3 mesi dall'entrata in vigore per richiedere il compenso premiale ai sensi del presente Regolamento, o per richiedere un'eventuale integrazione al compenso premiale già erogato ai sensi del Regolamento previgente. Il termine è da considerarsi a pena di decadenza.

Ai progetti ERC finanziati nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020, continuano ad applicarsi le norme del previgente articolo 5, di seguito richiamate:

- 3.1 al PI può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento, un compenso premiale nel corso della durata del progetto;
- 3.2 la quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile amministrativo della Struttura. A seguito dell'incasso di ciascuna tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti precedentemente enunciati al presente comma, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso, rispettando i seguenti parametri:
 - a) l'1% è accantonato nel bilancio di Ateneo a titolo di fondo rischi;
 - b) la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, è attribuita al PI nel limite massimo di € 60.000 (lordo dipendente) per ogni rendicontazione e comunque nei limiti massimi annui di cui al precedente articolo 9;
- 3.3 il PI deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente art. 9. Entro 3 mesi dall'incasso di ciascuna tranche, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Responsabile amministrativo della Struttura presso cui il progetto è gestito, e al contempo fornisce l'autocertificazione di cui al presente comma lettera b);

- 3.4 il Responsabile amministrativo della Struttura, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma, prende atto della richiesta e dispone la liquidazione;
- 3.5 il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura;
- 3.6 se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse non utilizzate o di altri fondi nella disponibilità del PI. Nel caso tali risorse risultino insufficienti, si attinge al fondo rischi di cui al presente comma. Alla conclusione del progetto, tenuto conto dei compensi premiali a favore del PI, compreso quello relativo all'ultima tranche, e qualora risultino ulteriori economie di gestione, il PI può decidere se destinare una quota a titolo di premialità per progetti competitivi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente regolamento. 4. Il presente Regolamento si applica alle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), certificate a decorrere dal bilancio consuntivo 2019.
4. Nel caso di entrata in vigore, successivamente all'adozione del presente Regolamento, di norme di legge che prevedano ulteriori misure premiali o incentivanti rivolte al personale strutturato dell'Ateneo, i relativi compensi saranno erogati sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento per quanto compatibile.
5. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 Legge 30.12.2010 n. 240 e ss. mm. ii.)", emanato con D.R. Rep n. 1611 del 09.09.2019 e ss. mm. ii., fatte salve le eccezioni previste nel presente articolo ai commi 2 e 3.
